

Disegno di legge n. 349 del 28.09.06 (primo firmatario)

**Disposizioni in materia di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione siciliana. Modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge in questione intende modificare l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Le modifiche interessano i commi 3 e 4 dell'articolo 19 che determinano il prezzo di vendita degli alloggi popolari, stabilendo che tale prezzo va riferito alla rendita catastale risultante dalla categoria di appartenenza, e nel caso in cui non si possa stabilire la classe per mancato censimento si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4' prevista per ciascuno comune. La modifica del comma 4 stabilisce il prezzo di cui in precedenza, aumentato dai costi sostenuti per gli interventi effettuati nell'unità immobiliari da vendere.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

1. II comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, con i correttivi introdotti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43'.

Art. 2

1. II comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal comma 10 bis, articolo unico, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ovvero:

In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), e) e d) del comma 1, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici posti in vendita, il prezzo, determinato ai sensi del precedente comma 3 è aumentato dei costi

sostenuti per i suddetti interventi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136'.

Art. 3

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente:

'10 bis. La vendita sul territorio regionale degli alloggi di edilizia popolare agli aventi diritto, è unicamente riferita, per ragioni di perequazione di prezzo e di equità di trattamento, alle richiamate disposizioni, commi 3 e 4, dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, secondo le modifiche apportate al testo originario. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto alle norme anzidette con le intervenute modifiche ed integrazioni e sono nulli i prezzi per singole unità immobiliari determinati, in ragione di convenzione, dalle locali Agenzie del demanio, con i criteri fissati dal soppresso comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.'

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.